

Sommario

Premessa	3
Norme regolatrici.....	3
Fonte di finanziamento	3
ART. 1 – Natura, oggetto ed ammontare del servizio.....	3
ART. 2 – Durata dell'appalto.....	5
ART. 3 – Modalità di pagamento dei compensi.....	5
ART. 4 – Obblighi dell'appaltatore.....	5
ART. 5– Responsabilità verso terzi	6
ART. 6– Penali.....	6
ART. 7 – Cessione del contratto	7
ART. 8 – Clausola di revisione dei prezzi.....	7
ART. 9 - Subappalto.....	8
ART. 10 – Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
ART. 11 – Risoluzione del contratto	8
ART 12 - Riservatezza delle informazioni	9
ART. 13 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati	9
ART. 14 – Obbligo di rispettare il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli ex D. Lgs. 231/2001 e legge 190/2012 e Manleva.....	10
ART. 15 - Registrazione del contratto.....	11
ART. 16 – Disposizioni finali	11
ART. 17 – Controversie	11

Premessa

Con determina a contrarre prot. n. PG/2023/_____ del _____ l'Azienda Multiservizi Economico Sociali S.p.A. (di seguito denominata AMES) ha indetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), come modificato dal Decreto Semplificazioni e ss.mm.ii una procedura per l'affidamento diretto del servizio di revisione legale dei conti.

Vista la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci e la conseguente delibera che ha definito l'affidamento della procedura de quo;

L'affidatario della procedura (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché la lettera di invito – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come l'offerta economica, la richiesta di offerta e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili alle società in controllo pubblico;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal codice etico e dal codice di comportamento interno di AMES SpA.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti da AMES prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da AMES.

AMES provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Fonte di finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

ART. 1 – Natura, oggetto ed ammontare del servizio.

L'oggetto del contratto è il servizio di revisione legale dei conti e l'espletamento delle attività previste dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché la vigilanza sulla osservanza della legge e dello Statuto e sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. In particolare, il servizio comprende le seguenti attività:

- La revisione del bilancio d'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010;
- La verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi della lettera b) del comma 1) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii.
- L'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010.
- Le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura, quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive la relazione della revisione.
- La relazione sul prospetto relativo ai Crediti e dei Debiti reciproci tra Comune di Venezia e AMES SpA per le finalità previste dal D.Lgs. 23/06/2011 n.118.
- Il rilascio della relazione con cui si esprime il giudizio sul bilancio d'esercizio, nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso.
- Tutti gli altri servizi ed adempimenti connessi alle attività di cui sopra.

L'incarico sarà svolto secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, come previsto dall'art. 14 comma 2 del suddetto Decreto, comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge, nonché il rilascio di una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

L'attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista sia presso la sede amministrativa della società, secondo le esigenze di AMES S.p.A.

L'Appaltatore da atto che la Stazione Appaltante è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e autorizza fin d'ora la pubblicazione dei bilanci societari e della relazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Il corrispettivo dell'appalto, determinato in esito al procedimento, risulta dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara.

Il valore stimato dell'Appalto per il recupero stragiudiziale è di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00), IVA esclusa.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della proroga tecnica, è pari ad € 87.000,00 (ottantasettemila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

	Importo
<i>Importo stimato a base d'asta</i>	€ 80.000,00
<i>Importo massimo varianti ex art. 106</i>	€ 7.000,00
VALORE MASSIMO STIMATO	€ 87.000,00

Il servizio oggetto del presente appalto è un'attività a carattere intellettuale e pertanto l'incidenza della manodopera è stata stimata pari al 90% prevedendo nella restante quota i costi generali per la partecipazione alla procedura e gestione dei servizi.

L'appaltatore riconosce e accetta che l'importo del presente affidamento è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'appaltatore dovrà espletare, rinunciando fin d'ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.

Costi della sicurezza da interferenza

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

ART. 2 – Durata dell'appalto

Il contratto ha durata stimata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data della sottoscrizione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – Modalità di pagamento dei compensi

All'appaltatore spetta il compenso onnicomprensivo risultante dall'offerta economica proposta.

L'appalto è a corpo e il canone è dovuto in misura fissa per ciascuna annualità.

La fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento e del CIG 9738857708

Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:

- a. Denominazione: A.M.E.S. S.p.A.
- b. Codice Fiscale E Partita IVA: 02979860273
- c. Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 14, 30135 - VENEZIA (VE)
- d. Codice Destinatario: USAL8PV

La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da indicare in fattura.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010.

ART. 4 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del contratto a regola d'arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili.

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Stazione Appaltante nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi.

L'appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare

alla Stazione Appaltante qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l'esecuzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Stazione Appaltante cui avrà accesso, solo ed esclusivamente, secondo le istruzioni che gli saranno fornite da A.M.E.S. S.p.A.

L'appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 11.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all'esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.

Qualora la Committente riscontrasse violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.

ART. 5– Responsabilità verso terzi

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare ad A.M.E.S. S.p.A. e a terzi dall'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto e solleva A.M.E.S. S.p.A. da ogni responsabilità, diretta o indiretta, per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva la stazione appaltante da ogni pretesa o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti o collaboratori ex art. 1381 c.c., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente.

Si dà atto che l'affidatario ha presentato ad A.M.E.S. S.p.A. prima dell'inizio del servizio una polizza assicurativa per RCT dedicata a copertura dei rischi inerenti all'appalto in oggetto, con massimale non inferiore ad € _____ (_____).

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto l'appaltatore, qualora non sia in grado di provare, in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali scoperti o franchigie di polizza non possono essere opposti ad A.M.E.S. S.p.A. e restano, in ogni caso, a carico dell'appaltatore, così come eventuali sinistri di importo superiore al massimale di polizza. Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'appaltatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo.

ART. 6– Penali

L'appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali concernenti il servizio affidato.

Qualora siano riscontrati ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento A.M.E.S. S.p.A. ha il diritto di contestare formalmente l'inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all'Appaltatore un termine di 10 (dieci) giorni per poter produrre eventuali controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l'inadempimento non sia stato rimosso, A.M.E.S. S.p.A. provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, all'applicazione

di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

È riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell'art. 1252 del codice civile.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 per cento) del valore netto contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

L'applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.

ART. 7 – Cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG 9738857708** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il suddetto CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AMES al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 8 – Clausola di revisione dei prezzi

In attuazione di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, e dall'art. 106, c. 1, del D. Lgs 50/2016, viene prevista la presente clausola di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, nei limiti e alle condizioni sottoindicate:

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta, con istanza motivata, una sola volta nel periodo di esecuzione del contratto e, comunque, dalla seconda annualità dall'avvio dell'esecuzione dei servizi in appalto;

La revisione dei prezzi è applicata con riguardo ai soli costi di riferimento dell'appalto sulla differenza fra i prezzi rilevati dall'ISTAT disponibili al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto solo nel caso in cui tale differenza risulti superiore al 10% e per la sola parte eccedente tale percentuale e, comunque, in misura non superiore al 50% di detta eccedenza;

Qualora tali dati non fossero disponibili, la revisione dei prezzi sarà applicata con riguardo ai soli costi di riferimento dell'appalto sulla base della differenza fra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, solo nel caso in cui tale differenza risulti superiore al 10% e per la sola parte eccedente tale percentuale e, comunque, in misura non superiore all'50% di detta eccedenza.

La maggiore onerosità ovvero l'intervenuta variazione dei prezzi dovrà essere comprovata dall'esecutore attraverso la produzione di adeguata e congrua documentazione (ad esempio, la

dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche, ecc.).

ART. 9 - Subappalto

Si dà atto che l'appaltatore all'atto dell'offerta non ha indicato le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo dell'importo complessivo del contratto stabilito all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

(Oppure, se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, l'Appaltatore si riserva la facoltà di subappaltare i Servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente. Si applicano altresì gli articoli 30, comma 5, e 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016).

ART. 10 – Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere ad AMES SpA, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare ad A.M.E.S. S.p.A. ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, A.M.E.S. S.p.A. avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 11 – Risoluzione del contratto

È facoltà di A.M.E.S. S.p.A. procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo 3 diffide formali;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dall'appaltatore del servizio;
- c) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di subappalto non autorizzato e, in ogni caso, quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al contratto;
- f) qualora l'appaltatore, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- g) nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dal precedente art. 16 del presente capitolato;
- h) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Compliance Program di A.M.E.S. S.p.A. di cui all'art. 20 del presente contratto;
- i) nel caso di inosservanza degli obblighi di segretezza;
- j) nel caso dell'applicazione di più di cinque penalità ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali dovesse raggiungere il 10% (10 per cento) del valore netto contrattuale;
- k) negli altri casi previsti dalla legge.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora A.M.E.S. S.p.A. comunichi all'appaltatore mediante raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART 12 - Riservatezza delle informazioni

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi a quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Società.

ART. 13 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento è A.M.E.S. SpA
2. A.M.E.S. S.p.A. ha nominato quale Responsabile della Protezione dei dati la società Iviquesse S.r.l., contattabile all'indirizzo: dpo@scuadra.it.
3. Finalità e base giuridica:
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti di A.M.E.S. S.p.A.
4. Oggetto dell'attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.
6. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I

trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

7. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, consulenti e collaboratori, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

8. Periodo di conservazione dei dati

Salvi gli obblighi di legge, i dati personali saranno trattati per il periodo necessario a conseguire le finalità per cui sono raccolti. Tuttavia, A.M.E.S. S.p.A. potrà continuare a conservare i dati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni relative al rapporto instaurato

9. Diritti dell'Interessato

Gli interessati possono far valere i propri diritti come espressi agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679 inviando una comunicazione ai recapiti di A.M.E.S. S.p.A., o del suo Responsabile della protezione dei dati e per l'effetto:

- ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso, qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo

ART. 14 – Obbligo di rispettare il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli ex D. Lgs. 231/2001 e legge 190/2012 e Manleva

L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della legge 190/2012 e dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (cd. Compliance Program).

La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale www.amesvenezia.it rappresenta grave inadempimento contrattuale.

L'appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione.

L'appaltatore si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.

L'affidatario manleva fin d'ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi collaboratori.

ART. 15 - Registrazione del contratto

In caso di registrazione del contratto, le spese relative all'imposta di registro sono ripartite in egual misura fra le parti. Le altre spese, comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 17 – Controversie

Qualsiasi controversia insorgente in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. La competenza esclusiva è quella del Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente